



Diritti e Doveri dei Candidati e dei Clienti IEC rispetto al Regolamento Tecnico Accredia RT-05

Per quanto riguarda la certificazione secondo la norma ISO 9001 rispetto alle regole indicate nel Regolamento ACCREDIA RT-05 applicabili ad aziende di costruzione ed installazione (settore EA 28)

Rev.	Data	Approvato da	Ruolo
4	06/06/2019	Frank Gabbutt Shirley Gabbutt Stephen Gabbutt WH Cheah	Responsabile Certificazione ECGUK Responsabile Certificazione ECGT Responsabile Certificazione ECGI Responsabile Certificazione ECGM

Natura della modifica:

Aggiornamento alla revisione più recente dei Regolamenti Accredia RT-05 ed RG-01

© Copyright

This is an unpublished work the Copyright in which rests in Independent European Certification (IEC) all rights reserved. This document and its information are supplied without liability for errors or omission and no part may be reproduced, used or disclosed except as authorised by Contract or other written permission.

Sommario:

1.0. OGGETTO	3
2.0. SCOPO DI CERTIFICAZIONE	3
3.0. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	3
3.1. ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PROCESSI/PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ	3
3.2. EVIDENZE DI AUDIT	4
4.0. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI, DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE	5
4.1. GENERALITÀ	5
4.2. VALUTAZIONE INIZIALE (STAGE 1 + STAGE 2)	5
4.3. SORVEGLIANZE PERIODICHE	6
4.4. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI	7
4.5. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI	7
5. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI	8
6. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI	9
6.1. Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali	9
6.2. Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali	9
ALLEGATO 1: TABELLA FORMULAZIONE SCOPI DI CERTIFICAZIONE	10

1.0. OGGETTO

Questo documento è stato stabilito per definire nel dettaglio i Diritti ed i Doveri dei clienti potenziali, nuovi e attuali di I.E.C. s.r.l. (di seguito IEC) con particolare riferimento alla certificazione secondo la norma ISO 9001 rispetto alle regole indicate nel Regolamento Tecnico Accredia RT-05 (ultima revisione disponibile su www.accredia.it, sezione "Documenti") applicabile alle imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi (settori EA/IAF 28 e dove applicabile EA/IAF 39 Servizi Pulizia di Strade ed Autostrade) operanti solo in Italia.

Di seguito sono elencati i termini applicabili ai clienti di IEC rientranti nelle categorie suindicate.

2.0. SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione dei clienti di IEC farà riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione ha dato evidenza di operare al momento della verifica e le cui tipologie di opere hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di IEC, secondo le regole che indicate nel Regolamento RT-05 come di seguito descritto.

3.0. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

3.1. ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PROCESSI/PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ

Ai sensi del D.M. 14/1/2008 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali il Team di Audit assumerà evidenze in sede di verifica:

• **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 "Prodotti da costruzione" del Parlamento europeo e del Consiglio. L'elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea.

• **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 14.01.2008 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

• **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

• **Prefabbricazione a piè d'opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.

• **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d'armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo
- precompresso, ecc...);
- calcestruzzo confezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l'impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti.

Gli auditor di IEC verificheranno ad ogni audit i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLPP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLPP.

Spetta comunque all'impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate dall'OdC al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti l'impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

3.2. EVIDENZE DI AUDIT

L'organizzazione sottoposta a verifica deve fornire le seguenti evidenze oltre a quanto altro richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:

- **Norme cogenti di settore** (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione).
- Avvenuta effettuazione di **audit interni**, comprensive di attività di cantiere.
- Avvenuta effettuazione del **Riesame della Direzione**.
- Esistenza di informazioni documentate per la **pianificazione e controllo della documentazione**, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).
- **Contratto stipulato con il Committente** (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati).
- **Riesame del contratto** in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente).
- **Prove di funzionalità e di collaudo**, opportunamente registrate.
- **Validazione dei processi speciali** (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo).
- **Competenze e qualifiche del personale** (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione).
- **Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee** (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri).
- **Subappalto/fornitori** (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli).
- **Prodotti critici** (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).
- **Identificazione univoca del prodotto**, tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- **Rintracciabilità dei materiali** messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera).
- **Strumenti di misura** (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica).
- **Proprietà dei clienti**.
- Esistenza **documenti di valutazione dei rischi** e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapporti del cantiere).

Al fine di assicurare l'uniformità e l'omogeneità delle valutazioni delle attività di cantiere, si rimanda alla check list allegata al presente Regolamento (All. 02) per la raccolta delle evidenze minime di audit.

4.0. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI, DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

4.1. GENERALITÀ

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

Per meglio indirizzare le aziende clienti ad un approccio omogeneo ed efficace specifichiamo quanto segue:

1. per **Processo Realizzativo** di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
2. per **Attività** s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;
- b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;
- c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate e documentate;

3. Per **Macrotipologia** si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;
- b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;
- c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

Sulla base di quanto sopra indicato si allega tabella All. 01 che ipotizza un campionamento di processi realizzativi utili a confermare lo scopo di certificazione.

4.2. VALUTAZIONE INIZIALE (STAGE 1 + STAGE 2)

4.2.1. Criteri per i tempi di audit

Le organizzazioni devono altresì rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- devono acconsentire che l'audit sia essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit saranno calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);

- al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi di cui al precedente § 7.1. Laddove si applicano fattori di riduzione, ci dovrà essere sempre una compensazione (+/-) con i fattori di maggiorazione.

Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica:

“The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. contractors) and part time personnel.”

Si veda inoltre il punto 11 dello stesso IAF MD 5 CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING).

Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, gli OdC, nella fase di riesame della domanda, procederanno alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall’Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell’impresa dell’ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche.

Nota 1: la verifica del primo cantiere operativo e l’analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

Nota 2: Non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni. Resta confermato quanto riportato in Nota 1.

Nota 3: Non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.

4.2.2. Criteri per il campionamento dei cantieri

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l’Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell’audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l’audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere. La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall’OdC in occasione del riesame della domanda e dell’emissione dell’offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l’OdC dovrà richiedere l’elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell’ultimo triennio.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, devono essere prontamente presi in carico dall’OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Nota 4: Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Nota 5: Una macrotipologia non può essere verificata mediante l’utilizzo di evidenze documentali.

Nota 6: Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l’utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Nota 7: La verifica in cantiere di un’attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

4.3. SORVEGLIANZE PERIODICHE

La sorveglianza annuale prevederà almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell’arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l’audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi, indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d’inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di

cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al Par. 7.5. In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (rif. Par. 7.5).

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità”.

4.4. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli OdC sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione (si veda Circolare ACCREDIA n. 28/2016 del 07.10.2016), l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il followup, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nota 8: Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

4.5. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI

Gli OdC devono considerare tutti gli elementi riportati nel Par. 6.2 quali evidenze oggettive di una “corretta esecuzione e gestione in qualità” delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi. L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 7.4.

5. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI OPERANTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il presente capitolo fornisce indicazioni in merito alle modalità operative da adottare, per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione, in caso di certificazione di Consorzi operanti negli appalti pubblici. Allo scopo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni di legge, vigenti sul territorio italiano, in materia, le quali costituiscono premesse sine qua non alle indicazioni oggetto della presente appendice.

In particolare, considerato quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017:

- art. 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici";
- art. 45 "Operatori economici";
- art. 47 "Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare".

I certificati non potranno essere attribuiti primariamente al settore IAF 28, bensì al settore IAF 35, e come tale dovrà essere gestita, da parte dell'Organismo di Certificazione, la pratica di certificazione in tutti i suoi step fondamentali.

Pur tuttavia, si chiarisce che è ammissibile attribuire al settore IAF 28 lo scopo di certificazione SGQ dei soggetti giuridici, di cui all' art. 45 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017, e di gestire come tale la pratica di certificazione, laddove si configurino le seguenti condizioni:

- a) il consorzio realizza direttamente con mezzi propri e/o subappalti i lavori pubblici dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante. In tal caso il certificato potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28 e come tale dovrà essere gestita la pratica di certificazione nel suo complesso (es. Scopo di certificazione: progettazione e costruzione di ...); oppure
- b) il consorzio realizza i lavori pubblici, dei quali si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione, nei confronti della Stazione Appaltante, mediante assegnazione della commessa ad associate, secondo le modalità consortili previste per legge, dotate di un sistema di gestione certificato, esplicitando formalmente questa scelta/vincolo nel Manuale e nello specifico sistema di gestione (opzione finalizzata a stimolare e valorizzare la qualificazione dei soci, prevalentemente adottata dai consorzi di maggiore tradizione e dimensione, con soci più evoluti).

Ancorché sia da precisare, che in tal caso, il certificato non potrà essere attribuito primariamente al settore IAF 28, bensì primariamente al settore IAF 35 e solo come settore secondario al settore EA 28, stanti le disposizioni di legge vigenti di cui sopra (es. Scopo di certificazione: acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci assegnatari, di ...).

Fatto salvo quanto scritto in merito al settore cui attribuire il certificato, laddove si configuri la situazione descritta al caso b), per quanto concerne i restanti aspetti inerenti le modalità di gestione della pratica di certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione, è necessario altresì distinguere tra le seguenti modalità operative consortili:

caso B1) il consorzio assegna esclusivamente ad associate con SGQ certificato (vincolo formalmente esplicitato nel Manuale e nel sistema di gestione): in tal caso, la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile. Non vengono pertanto previsti audit presso i cantieri assegnati alle associate con SGQ certificato, in quanto già verificati dagli Organismi di Certificazione che abbiano rilasciato la certificazione alle consorziate;

caso B2) il consorzio non si impegna ad assegnare esclusivamente ad associate con SGQ certificato: in tal caso, il sistema di gestione implementato preveda le modalità di applicazione del sistema alle commesse affidate ai soci e le modalità di controllo dell'applicazione da parte del Consorzio. Ed altresì la durata degli audit sarà definita sulla base del numero di addetti dedicati all' attività tipicamente consortile, ed altresì della necessità di svolgere audit presso i cantieri assegnati alle associate, per verificare la conformità e l'efficacia dei servizi (esempio: predisposizione piano della qualità, gestione NC e AC/AP, audit qualità e sorveglianza tecnica sui cantieri) erogati dal consorzio alle associate non certificate al fine di garantire il rispetto del SGQ nella fase di erogazione del servizio.

6. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

6.1. Modalità di emissione dei certificati relativi alla qualificazione di Organizzazioni che operano come Contraenti Generali

Si precisa che la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei Contraenti Generali, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, deve essere riferita agli aspetti gestionali del Contraente Generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi del TITOLO III “CONTRAENTE GENERALE” del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017.

A tal proposito, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito alle modalità operative da adottare per la definizione del settore IAF da riportare sul certificato e per la gestione delle pratiche di certificazione.

I certificati dovranno fare riferimento alle effettive attività svolte dal Contraente Generale; si individuano, a tal proposito, 2 possibili situazioni:

1. caso in cui il Contraente Generale svolge solamente attività di gestione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore EA 35 e come settore secondario il settore IAF 28 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche);
2. caso in cui il Contraente Generale svolge attività di gestione e realizzazione direttamente con mezzi propri e/o tramite subappalto delle attività di Progettazione e Costruzione, Direzione Lavori, Collaudo, Verifica dei Progetti ai fini della Validazione, delle quali il Contraente Generale si assume la responsabilità complessiva della buona esecuzione: in tal caso il certificato dovrà riportare, come primario, il settore IAF 35 e come secondari i settori IAF 28 e IAF 34 (stante le disposizioni di legge vigenti e le implicazioni connesse con la partecipazione a gare di appalto pubbliche).

In ogni caso il certificato di SGQ dovrà riportare la dicitura: “Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.” e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell’art. 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.”.

6.2. Modalità da adottarsi per la certificazione delle Organizzazioni che intendono acquisire la qualificazione come Contraenti Generali

Nel caso di Organizzazioni che non risultano ad oggi certificate o che non abbiano precedentemente operato come Contraenti Generali, si procederà con le procedure standard di certificazione valutandone la conformità secondo la ISO 9001 e conferendo alla stessa quei settori quali IAF 35, 28, 34 solo se sarà possibile verificare in sede di audit i relativi processi. Sarà possibile, inoltre, riportare i riferimenti al D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo 10.1, solamente nel caso in cui l'Organizzazione avrà dato evidenza di aver predisposto idonea documentazione e procedure atte a poter operare come Contraente Generale. A seguito di successiva acquisizione di una commessa relativa alla gestione delle attività di cui al Contraente Generale, l'Organizzazione dovrà tenere prontamente aggiornato l'OdC, che dovrà eseguire una specifica verifica atta ad accertare la corretta applicazione delle procedure adottate. Qualora nell'arco di un triennio di certificazione l'Organizzazione non avrà dato evidenza di quanto al precedente punto, la parte di scopo e i riferimenti relativi alle attività di cui al Contraente Generale verranno a decadere.

ALLEGATO I: TABELLA FORMULAZIONE SCOPI DI CERTIFICAZIONE

MACROTIPOLOGIA	NACE	PROCESSO REALIZZATIVO (PER) AFFINITÀ		TIPOLOGIA DI OPERE
		COMPLESSE	AFFINI E COERENTI	
Opere di costruzione di ingegneria edile, inclusi beni immobili sottoposti a tutela	41	COSTRUZIONE	RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Industriali (fabbriche, officine, capannoni) • Carceri • Ospedali • Scuole • Caserme • Uffici • Teatri • Stadi • Stazioni ferroviarie e metropolitane
	41	RESTAURO	RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici residenziali • Edifici storici • Chiese • Teatri • Stazioni ferroviarie • etc...

Opere infrastrutturali per la mobilità e opere d'arte nel sottosuolo	42.1	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Strade* • Autostrade* • Ponti* • Viadotti* • Ferrovie* • Linee tranviarie* • Metropolitane* • Funicolari* • Piste aeroportuali* • (* e relative opere complementari)
	42.1	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Gallerie naturali • Trafori • Passaggi sotterranei • Tunnel • etc.
Opere per la produzione di energia elettrica	42.2	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per la produzione di energia elettrica
	42.2	INSTALLAZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti per la trasformazione alta/media tensione • Impianti per la distribuzione di energia elettrica in corrente

Opere idrauliche a rete, marittime e fluviali, inclusa la costruzione di dighe (togliere la parte non applicabile)	42.2	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Acquedotti • Gasdotti • Oleodotti • Opere di irrigazione e di evacuazione
	42.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dighe
	42.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dragaggi • Porti • Moli • Banchine • Pennelli • Piattaforme • Pontili • Difese costiere • Scogliere • Condotte sottomarine.
	42.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Canali navigabili • Bacini di espansione • Sistemazione delle foci • Consolidamento alvei/argini • Sistemazione idraulica

Impianti tecnologici	43.2	INSTALLAZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti termo-fluidi (idraulici, di riscaldamento, condizionamento, gas, antincendio)
	43.2	INSTALLAZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti elettrici-elettronici (elettrici, telefonici, radiotelevisivi, reti dati)
Opere di riqualificazione ambientale	43.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
	43.9	COSTRUZIONE	MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Opere di ingegneria naturalistica